

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 28768 RACC. 15482

**UNIVERSITA' POPOLARE SENESE - A.P.S.
STATUTO SOCIALE**

approvato dall'Assemblea Generale del 22 giugno 1922
successivamente modificato e aggiornato
il 28 aprile 1976, il 14 marzo 1997, il 15 giugno 1998, il 5 aprile 2016,
il 27 novembre 2018 e il 24 giugno 2020

**CAPO I
DENOMINAZIONE, SCOPO E PECULIARITÀ
DELL'ASSOCIAZIONE**

ART. 1

È costituita in Siena un'Associazione avente la seguente denominazione: "Università Popolare Senese - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "Università Popolare Senese - A.P.S.", con sede nel Comune di Siena e con durata illimitata.

Con efficacia dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del D.Lgs. numero 117/2017 e subordinatamente alla sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione aggiungerà alla sua denominazione sociale la qualifica di "Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata l'acronimo "E.T.S."; denominazione quindi che da tale momento sarà "Università Popolare Senese - Associazione di Promozione Sociale - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Università Popolare Senese - A.P.S. - E.T.S."

L' "Università Popolare Senese - A.P.S." si conforma alle norme, tempo per tempo vigenti, del Codice Civile e del Decreto Legislativo 03-07-2017 n. 117 (in seguito denominato 'Codice del Terzo Settore') e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Università Popolare Senese APS ha lo scopo di diffondere elementi di cultura generale e di illustrare i principali problemi odierni nonché di promuovere l'apprendimento delle lingue straniere a vantaggio dei soci.

Particolare attenzione viene dedicata alla illustrazione e

all'approfondimento degli aspetti peculiari della civiltà e della cultura di Siena e del suo territorio.

Questi scopi si propone di raggiungere in piena autonomia:

- con corsi di lezioni
- con la istituzione di una biblioteca
- con conferenze, letture e discussioni
- con visite di studio e lezioni in loco in Italia e all'estero
- con tutti gli altri mezzi, atti alla diffusione della cultura, che saranno stabiliti durante lo sviluppo dell'Associazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

L'associazione si astiene da ogni manifestazione politica o religiosa.

CAPO II DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 4

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci tutti coloro che ne facciano domanda; per i minorenni la domanda dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale. Tutte le domande devono essere approvate dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. I soci che non abbiano compiuto gli anni 18 non hanno diritto di voto e non godono di elettorato passivo.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione

della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

La qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea. Sono soci sostenitori tutti coloro che versano un ulteriore contributo di liberalità. Sono soci benemeriti tutti coloro che abbiano acquisito benemerenze presso l'Università Popolare Senese APS: essi sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e non possono essere nominati più di tre ogni anno.

ART. 6

Tutti i soci hanno uguali diritti.

La quota di ciascun socio e il relativo contributo associativo non sono trasmissibili; le quote dell'Associazione non possono essere oggetto di rivalutazione né di restituzione.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- frequentare i locali sociali;
- frequentare la biblioteca;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7

La qualità di socio si perde per scorrettezza di contegno, per grave ingiuria o violenza contro le persone, per danneggiamenti alle cose entro i locali dell'Associazione. La decadenza della qualità di socio viene rilevata e dichiarata dal Consiglio Direttivo anche per morosità del pagamento della quota sociale, salva la possibilità di adempimento tardivo da parte del socio in un termine assegnato dal Consiglio Direttivo stesso.

La delibera di esclusione, dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea per le opportune valutazioni.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

CAPO III ORGANI

ART. 8

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ART. 9

Assemblea Generale

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli soci e in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

Ciascun socio ha un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche informatico, risultante dal libro dei soci, ovvero con pubblicazione della notizia su appositi manifesti, sulla stampa o con ogni altro mezzo idoneo, da effettuarsi nello stesso termine.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'approvazione del bilancio di previsione, per approvare la relazione del Consiglio Direttivo, nonché gli indirizzi generali dei programmi delle attività e delle iniziative relative al nuovo anno sociale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c- approva il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione;
- d- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo Settore;
- e- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- f- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la

- scissione dell'Associazione;
- h- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART. 11

Vi sarà numero legale quando sarà presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Non raggiungendosi tale numero, il Presidente, trascorsa mezz'ora dalla convocazione, proclamerà l'Assemblea in seconda convocazione e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee suggerite dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Non sono rieleggibili i membri del Consiglio Direttivo che non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni di Consiglio.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'Art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro attività a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, l'Economo-Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti

ART. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente nel corso dell'anno per le decisioni e per gli adempimenti relativi alle attività ed iniziative sociali.

Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente autorizza la relazione annuale all'Assemblea ordinaria sulla attività dell'Università Popolare Senese APS, con le linee generali per il successivo anno sociale.

Il Consiglio Direttivo redige e approva annualmente il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione per il nuovo anno sociale da sottoporre all'Assemblea generale dei soci; propone all'Assemblea le quote per il riconoscimento della qualifica di socio di cui all'Art. 6; autorizza i compensi di cui all'Art. 30 o comunque relativi all'attività svolta, nonché le altre spese pertinenti all'attività medesima.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei documenti contabili obbligatori per legge e cura altresì la tenuta dei seguenti libri:

- il Libro dei soci;
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee;
- il Libro delle Adunanze e delle Delibere del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle Adunanze e delle Delibere dell'Organo di Controllo;
- il Registro dei volontari.

ART. 15

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente presiede al buono andamento dell'Associazione, prepara gli argomenti da portare alla discussione del Consiglio Direttivo e prende, in via d'urgenza, i provvedimenti necessari sotto riserva della ratifica del Consiglio.

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

Il Rettore dell'Università degli Studi di Siena ha la carica di Presidente Onorario dell'Università Popolare Senese APS.

ART. 17

Il Segretario cura l'esecuzione di quanto viene deliberato dal Consiglio. È segretario delle assemblee e delle adunanze consiliari, ne redige e conserva i verbali.

ART. 18

L'Economo-Tesoriere si occupa principalmente di quanto riguarda l'esazione delle quote sociali e dell'amministrazione e conservazione del patrimonio sociale; unitamente al Presidente, firma i mandati di entrata e di uscita; conserva i fondi sociali depositandoli presso un Istituto bancario, e provvede alla riscossione e al pagamento dei mandati firmati come sopra.

ART. 19

Organo di Controllo

L'Organo di controllo, composto da tre membri, è nominato dall'Assemblea.

Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento soglia di cui all'Art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, ove pervenuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Gli stessi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo

I componenti dell'Organo di Controllo prestano le loro attività preferibilmente a titolo gratuito.

ART. 20

Ai fini dell'approvazione dell'Assemblea dei soci, il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione dovranno pervenire almeno venti

giorni prima dell'adunanza all'Organo di Controllo, il quale avrà diritto anche di consultare i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.

L'Organo di Controllo presenterà al Consiglio Direttivo una relazione sugli atti e documenti da essi esaminati e formulerà le proposte più opportune per il buono andamento finanziario dell'associazione.

ART. 21

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili.

ART. 22

I componenti del Consiglio Direttivo ed i membri dell'Organo di Controllo che in qualunque modo decadano dalla carica durante il triennio vengono sostituiti con i primi dei non eletti delle ultime elezioni o in mancanza vengono eletti dall'Assemblea generale dei soci.

CAPO IV DEL PATRIMONIO SOCIALE

ART. 23

Patrimonio e Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Eventuali avanzi di gestione vengono destinati ad alimentare un 'Fondo di garanzia e promozione'; eventuali disavanzi faranno carico al fondo.

A tale fondo potrà essere attinto, purché venga mantenuto di entità pari alle uscite di competenza dell'ultimo esercizio, per opportune e pertinenti iniziative di promozione culturale quali, in via esemplificativa, la stampa di studi e documentazioni relativi alla civiltà e alla cultura senese, borse di studio o concorsi.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, entrate da attività svolte a favore dei soci nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 24

Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 25

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 26

Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo richiesta scritta indirizzata al Presidente presso la segreteria dell'Associazione.

ART. 27

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 28

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

CAPO V

DELL'INSEGNAMENTO

ART. 29

I Corsi di lezioni si svolgono di norma entro il periodo dal 1 novembre al 30 giugno.

ART. 30

I Docenti e i Collaboratori vengono compensati annualmente nella misura che stabilisce il Consiglio Direttivo.

Essi hanno piena libertà di insegnamento nell'ambito del programma concordato e curano il buon andamento del Corso.

ART. 31

All'inizio di ogni anno sociale, il Consiglio Direttivo può affidare ad un suo membro o, in mancanza, a collaboratore esterno, le funzioni di Direttore didattico per la redazione e il coordinamento di eventuali Corsi speciali e di conferenze, da presentare all'approvazione del Consiglio stesso.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 32

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 33

Il Consiglio Direttivo è eletto per scrutinio segreto tra i soci mediante votazione per schede e a maggioranza dei partecipanti alla votazione. La lista dei candidati è presentata dal Consiglio Direttivo uscente. Ogni socio può presentare uno o più candidati da sottoporre all'Assemblea, previa comunicazione scritta sette giorni prima dell'Assemblea stessa.

Possono essere presentate anche altre liste previa sottoscrizione di un numero di soci pari ad almeno un decimo degli iscritti.

Le liste dei candidati rimangono affisse all'albo della segreteria

almeno dieci giorni prima della data di apertura delle votazioni.
Le procedure attuative delle votazioni sono deliberate in tempo utile dal consiglio direttivo.

ART. 34

Il Consiglio Direttivo potrà sottoporre a referendum dei soci tutte le modificazioni riferentisi allo Statuto e, in genere, all'indirizzo fondamentale dell'Associazione, nonché allo scioglimento della medesima.

Potranno essere sottoposte a referendum tutte le altre questioni, purché ciò sia deliberato dall'Assemblea generale.

Ricorrendo le ipotesi di referendum, il Consiglio Direttivo invierà ai soci singolarmente, con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea, una proposta con invito ai soci stessi di esprimersi entro un termine non inferiore ai venti giorni secondo quanto indicato. Il referendum risulterà valido ove abbiano risposto almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso

ART. 35

Le modificazioni dello Statuto non potranno essere messe in deliberazione se non siano presentate da almeno un terzo dei soci o se non siano proposte dal Consiglio Direttivo. Per l'approvazione delle suddette modifiche occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

ART. 36

Lo scioglimento dell'Associazione non potrà venire deliberato dall'Assemblea se non con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci iscritti.

ART. 37

Deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, con votazione identica a quella del precedente articolo, delibererà sulla destinazione del patrimonio residuo che sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 38

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: GUERRINI Roberto - Stefano CAMBIAGGI (Notaio).

=====

Copia conforme